

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI RISERVA – L.R. 91/83

L'assegnazione degli alloggi di riserva, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 91/83, viene effettuata sulla base del presente regolamento.

ARTICOLO 1

Gli alloggi di riserva vengono assegnati a:

- a) nuclei familiari residenti in edifici che l'Amministrazione Comunale deve utilizzare per pubblica necessità o inseriti in programmi di risanamento edilizio da parte dell'Amministrazione Comunale.
- b) nuclei familiari che debbano abbandonare il proprio alloggio a seguito di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto, esclusi i casi di occupazione di alloggi senza titolo e per morosità, salvaguardando i casi di palese caduta del reddito familiare, accertato.
- c) nuclei familiari che risiedono in alloggi inadeguati sotto il profilo igienico-sanitario o in pessime condizioni di manutenzione e conservazione che possono recare pregiudizio all'incolumità dei residenti - la pratica deve essere corredata da verbale ASL e ordinanza del Sindaco - compresi gli immigrati in regola con quanto previsto dalla Legge 30.12.1986 n. 943 "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine" e di ulteriori disposizioni statali vigenti in materia.
- d) nuclei familiari con soggetti con patologie croniche invalidanti in alloggi inadeguati **in relazione al tipo di invalidità riscontrata o in presenza di minori in alloggi inadeguati. La pratica deve essere corredata da una relazione dell'Ufficio Sicurezza Sociale e da specifico sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale per entrambi i casi.**

ARTICOLO 2

Una quota di alloggi, anche eccedente quella prevista dal primo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83, e non superiore al 5% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini può essere assegnata a:

- a) nuclei familiari che risiedano in edifici di edilizia residenziale pubblica oggetto di interventi di sistemazione e recupero così come previsto dall'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457/78;
- b) dipendenti da ente pubblico e privato che a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi debbono abbandonare l'alloggio di servizio.

ARTICOLO 3

I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni, anche se non hanno partecipato al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 4

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica il requisito di cui al primo comma lett. f) dell'art. 2 (limite di reddito) è sostituito da quello di cui al primo comma lett. f) dell'art. 22 della L.R. 91/83 e successive modificazioni.

ARTICOLO 5

Nei casi sottoelencati il limite di reddito è parificato all'articolo 4.

- a) per garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
- b) per sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell'alloggio all'interessato;
- c) per abbandono dell'alloggio a seguito di dichiarazione da parte della competente autorità di pubblica calamità o a seguito di gravi esigenze di ordine pubblico o per realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 6

Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche delle famiglie interessate.

A tal fine si sono stabilite le seguenti priorità, attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che quelle soggettive.

I punteggi sono così articolati:

CONDIZIONI OGGETTIVE

- 1) Per realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico e per gli interventi previsti dall'art. 2 comma a).
- 2) Sentenza di sfratto immediato ed esecutivo (art. 1 b) del seguente regolamento.
- 3) Alloggio inadeguato sotto il profilo igienico-sanitario
- 4) Alloggi di servizio, sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi

N.B. I punteggi delle condizioni oggettive non sono cumulabili fra di loro, eccetto quello di cui al punto 3)

CONDIZIONI SOGGETTIVE

- 1) Nucleo familiare con persona affetta da malattia invalidante che comporti grave disagio con invalidità compresa fra il 30% e il 66%
- 2) Nucleo familiare con persone affette da malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità superiore al 66%
- 3) Nucleo familiare dove sono presenti persone che abbiano superato i 65 anni di età e che sono "non autosufficienti"
- 4) Coabitazione
- 5) Persona sola con un minore a carico
- 6) Persona sola con 2 minori a carico
- 7) Persona sola con 3 minori a carico
- 8) Reddito familiare convenzionale fino a € 2.582,28 pari a L. 5.000.000 pro-capite
- 9) Reddito familiare convenzionale fino a € 3.615,20 pari a L. 7.000.000 pro-capite
- 10) Reddito familiare convenzionale fino a € 4.648,11 pari a L. 9.000.000 pro-capite

NON CUMUL.	CUMUL.
4	
4	
	2
3	
	2
	3
	2
	1
	2
	3
	4
	3
	2
	1

ARTICOLO 7

- a) Il reddito convenzionale è calcolato detraendo dal reddito complessivo familiare € 516,46 pari a L. 1.000.000 per ogni figlio a carico e con l'abbattimento del 40% in caso di reddito da lavoro dipendente o da pensione art. 21 – 22 della 457/78 e succ. modificazioni.
- b) **A parità di punteggio sarà considerato il minor reddito convenzionale.**

ARTICOLO 8

Agli interessati che hanno fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio di riserva verrà data comunicazione scritta dell'esito della richiesta e della relativa posizione in graduatoria.

E' ammesso ricorso entro 15 gg.

Trascorso tale termine la graduatoria si intende approvata.

ARTICOLO 9

La graduatoria verrà aggiornata a scadenza semestrale con le stesse procedure contemplate nel presente regolamento.